



REPUBBLICA ITALIANA

180/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **61671** del ruolo generale, sull'appello proposto da **SPIZZICHINI Sabatino**, nato a Roma, il 26.8.1964 (c.f. SPZSTN64M26H501N), rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Maglio (sergiomaglio@ordineavvocatiroma.org), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec,

contro

- la **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;**
- la **Procura Generale della Corte dei conti;**

avverso e per la riforma

della sentenza n. 187/2024, resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in data 7.5.2024.

ESAMINATI gli atti e i documenti del giudizio;

UDITI, nella pubblica udienza del 5.6.2026, il relatore, l'avv. Maglio, nonché il P.M., nella persona del V.P.G. Fabrizio Cerioni.

Svolgimento del processo

Il requirente ha convenuto in giudizio Spizzichini Sabotino, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale esercente attività agricola, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale in favore di AGEA nella misura di euro 64.725,89, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

L'azione trae origine dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e successivamente trasmessi sia alla Procura europea (EPPO), sia alla Procura regionale della Corte dei conti, secondo i quali l'odierno appellante avrebbe percepito indebitamente contributi comunitari FEAGA relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, mediante la presentazione di domande uniche di pagamento recanti la dichiarazione della disponibilità di terreni agricoli che, secondo l'impostazione accusatoria, non gli sarebbero più appartenuti a seguito della risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma con sentenza n. 6943 del 29 marzo 2018.

Più precisamente, la Procura regionale assume che il contratto di compravendita stipulato con ISMEA nel marzo 2004, avente ad oggetto un compendio agricolo sito nel Comune di Roma, fosse stato risolto per effetto del mancato pagamento di più rate del prezzo, con conseguente venir meno della disponibilità giuridica dei terreni.

Nonostante tale pronuncia, lo Spizzichini avrebbe continuato a

dichiarare, nelle domande uniche di pagamento presentate ad AGEA, la disponibilità delle particelle catastali interessate, percependo così contributi europei che, secondo la prospettazione attorea, non sarebbero spettati.

La Procura quantifica il danno erariale nella misura di euro 64.725,89, corrispondente all'importo dei contributi ritenuti indebitamente percepiti.

Con l'impugnata sentenza la Sezione territoriale ha ritenuto fondata la domanda, per l'effetto condannando il prevenuto al pagamento della somma predetta, oltre accessori e spese di giustizia.

Avverso tale decisione propone appello lo Spizzichini, deducendo l'erroneità della decisione sotto molteplici profili.

In primo luogo, censura la ricostruzione dell'elemento soggettivo, osservando come il giudice di primo grado abbia completamente trascurato la mancata conoscenza della sentenza civile, la condotta negligente del professionista incaricato della difesa nel relativo giudizio, la mancata notificazione del suddetto provvedimento e la tardiva trascrizione nei registri immobiliari dello stesso.

Evidenzia, inoltre, che la domanda relativa all'annualità 2018 era stata addirittura presentata anteriormente alla pubblicazione della sentenza civile e che tale circostanza era stata riconosciuta anche dalla Procura europea nell'ambito del parallelo procedimento penale.

L'appellante insiste, altresì, sulla circostanza che egli avesse continuato a coltivare i terreni sino al novembre 2023, mantenendone la disponibilità materiale, senza che ISMEA avesse dato immediata ese-

cuzione alla sentenza civile, così da alimentare un affidamento del tutto ragionevole circa la persistente legittimazione alla percezione degli aiuti comunitari.

Deduce, inoltre, che tutte le domande di aiuto erano state predisposte mediante il Centro di Assistenza Agricola, il quale aveva validato la documentazione ed inoltrato telematicamente le richieste ad AGEA.

Sostiene, pertanto, che tali circostanze escludano non soltanto l'intenzionalità della condotta, ma anche quella macroscopica violazione dei doveri di diligenza che costituisce il presupposto della colpa grave nella responsabilità amministrativa.

Conclude, infine, l'appellante per la riforma della sentenza e il rigetto della domanda risarcitoria.

Nel corso del giudizio, con apposita memoria, il ricorrente ha fatto presente essere *medio tempore* intervenuta la sentenza del Tribunale penale di Roma, con la quale egli è stato definitivamente assolto dall'imputazione di cui all'art. 316 *ter* cod. pen., avente ad oggetto proprio la percezione dei contributi FEAGA relativi alle annualità 2019 e 2020, con la formula "*perché il fatto non sussiste*", circostanza che corroborerebbe, vieppiù, a suo dire, l'assenza di una propria responsabilità, anche contabile, sui medesimi fatti.

La Procura generale ha concluso per iscritto per il rigetto del gravame, prendendo partitamente posizione, con analitiche argomentazioni, sulle doglianze avverse.

All'udienza di trattazione della causa, le parti, dopo ampia discussione, hanno ribadito le rispettive richieste.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

Quale ragione più liquida della decisione, con assorbimento delle ulteriori doglianze, può valorizzarsi quella concernente il difetto dell'elemento soggettivo.

Non è controverso che il giudizio contabile conservi piena autonomia rispetto al processo penale, sicché la sentenza penale non produce, fuori dalle ipotesi espressamente disciplinate dal codice di procedura penale, effetti automaticamente vincolanti nel processo di responsabilità amministrativa.

Ciò nondimeno, l'autonomia dei giudizi non implica affatto che il giudice contabile debba ignorare gli accertamenti di fatto contenuti nella decisione penale.

Al contrario, il principio del libero convincimento impone di valutare tutti gli elementi probatori ritualmente acquisiti, compresi gli accertamenti compiuti dal giudice penale quando abbiano ad oggetto la medesima vicenda storica e siano sorretti da un'articolata motivazione.

Nel caso di specie, la sentenza assolutoria del Tribunale di Roma assume un rilievo probatorio di particolare intensità.

Essa, infatti, non si limita ad affermare che il dolo richiesto dall'art. 316 *ter* cod. pen. non sia stato dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio. Il giudice penale ricostruisce positivamente l'intera vicenda, pervenendo alla conclusione che l'odierno appellante continuasse legiti-

timamente a detenere il fondo agricolo e potesse ragionevolmente ritenersi ancora legittimato alla presentazione delle domande di aiuto, avuto riguardo alla mancata esecuzione della sentenza civile, alla protratta disponibilità materiale del bene, alle peculiarità della disciplina agraria e alla concreta gestione amministrativa delle domande AGEA.

L'accertamento penale, pertanto, investe direttamente il nucleo fattuale sul quale la Procura regionale ha costruito l'imputazione di responsabilità amministrativa.

Non si tratta, dunque, di attribuire efficacia vincolante alla pronuncia assolutoria, bensì di apprezzarne il valore dimostrativo nell'ambito della complessiva valutazione del materiale istruttorio.

In tale prospettiva, il Collegio ritiene che la motivazione della sentenza penale evidenzii circostanze di fatto che il giudice di primo grado non aveva potuto esaminare e che risultano incompatibili con l'affermazione secondo cui lo Spizzichini avrebbe scientemente ovvero con macroscopica trascuratezza dichiarato circostanze non rispondenti al vero.

La sentenza gravata ha sostanzialmente fatto coincidere la pubblicazione della sentenza civile con la conoscenza del suo contenuto da parte dello Spizzichini, traendone la conseguenza che ogni successiva domanda AGEA dovesse considerarsi necessariamente fraudolenta o comunque gravemente colposa.

Una simile conclusione non può essere condivisa.

Occorre, infatti, verificare se il soggetto abbia agito con quella macroscopica violazione dei doveri di servizio e di ordinaria diligenza

che costituisce il nucleo della colpa grave. Orbene, tale requisito non risulta dimostrato nel caso di specie.

Militano, infatti, in senso contrario una pluralità di elementi convergenti.

Anzitutto, la domanda relativa all'annualità 2018 venne presentata anteriormente alla pubblicazione della sentenza civile di risoluzione, con la conseguenza che, sotto tale profilo, difetta in radice qualsiasi possibilità di configurare una consapevole rappresentazione di circostanze difformi dalla realtà, come evidenziato anche dalla difesa e valorizzato nel procedimento penale.

Quanto alle annualità successive, assume decisivo rilievo il fatto che la sentenza civile non sia mai stata notificata all'odierno appellante e che la relativa trascrizione sia intervenuta soltanto a distanza di molti anni.

A ciò si aggiunge che l'ISMEA ha consentito, di fatto, la prosecuzione dell'attività agricola sino al novembre 2023, circostanza che ha inevitabilmente consolidato nell'interessato il convincimento circa la persistenza della propria posizione giuridica.

In definitiva, la convergenza di tutti gli elementi sopra illustrati — puntualmente valorizzati nella sentenza penale assolutoria — rende non raggiunta la prova neanche della colpa grave.

Il materiale istruttorio complessivamente acquisito depone, infatti, nel senso che l'odierno appellante abbia operato nella ragionevole convinzione di continuare a possedere i requisiti richiesti per la percezione degli aiuti comunitari, convinzione alimentata dalla persistente

disponibilità materiale del fondo, dalla mancata conoscenza effettiva della sentenza civile, dall'inerzia dell'ISMEA nell'esecuzione della decisione e dalla regolare gestione amministrativa delle domande attraverso il sistema dei CAA.

La sentenza appellata deve, pertanto, essere integralmente riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla Procura regionale.

Alla parte vittoriosa spetta, altresì, il rimborso delle spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, con oneri a carico dell'AGEA (art. 31, comma 2, c.g.c.).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **61671** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie e, per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria avanzata nei riguardi di **SPIZZICHINI Sabatino**, come sopra meglio generalizzato, condannando l'AGEA al rimborso delle spese di lite in suo favore, liquidate in complessivi € 3.789,00, oltre iva, cpa e spese generali.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2026.

L'ESTENSORE

Aurelio Laino

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Massimo Lasalvia

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 28/07/2026

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario preposto

Maria Vittoria Zotta

Firmato digitalmente